



M/VII/1

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI
Ufficio IX

Roma, 4 aprile 1979

Circolare n. 7

OGGETTO

Segnalazione di decessi di connazionali
ed introduzione di salme in Italia

A - DECESSI DI CONNAZIONALI

1. Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, come è noto, non prevede che gli Uffici all'estero segnalino al Ministero il decesso di connazionali.

E' tuttavia consigliabile che le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari informino telegraficamente il Ministero dei decessi qualora ciò appaia opportuno per la notorietà dello scomparso, per le circostanze in cui si sono verificati, per la rilevanza penale del fatto, ovvero in occasione di eventi straordinari (catastrofi naturali, rivolgimenti politici, ecc.) che coinvolgono le nostre collettività all'estero.

2. Gli Uffici all'estero provvedono comunque ad informare telegraficamente — tramite il Sindaco o altre Autorità — i familiari dello scomparso, facendo poi seguire per posta ordinaria eventuali informazioni supplementari sulle circostanze del decesso.

B - RAPPORTI

3. Allorchè il decesso comporti l'apertura di una successione, di una vertenza giudiziaria, oppure adempimenti ministeriali in materia previdenziale, gli Uffici all'estero redigono un apposito e particolareggiato rapporto indirizzato alla Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali.

Nota bene: La presente circolare sostituisce la circolare n. 62 del 27 novembre 1967 (M/VII/1), la circolare n. 31 del 30 luglio 1968 (M/VII/2), il telespresso n. 099/PG/SAL circolare del 4 agosto 1969 (M/VII/3) e la circolare n. 39 del 5 dicembre 1970 (M/VII/4), che vanno stralciate dal raccogliatore giallo.

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di 1^a categoria
Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

4. *Nel caso di infortuni sul lavoro il rapporto di cui al precedente punto 3, oltre che alla Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali, va inviato al Ministero del Lavoro, Direzione Generale Collocamento della Mano d'Opera, e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) con sede in Roma, Via IV Novembre, n. 144, allo scopo di permettere ad esso di poter eventualmente intervenire con prestazioni assistenziali discrezionali anche di carattere economico (sussidi « una tantum ») a favore dei nuclei familiari superstiti che vivono in Italia e che versano in disagiate condizioni economiche.*

A tal fine, occorre indicare nel rapporto:

- a) *il luogo di residenza della famiglia del lavoratore deceduto;*
- b) *la composizione del nucleo familiare;*
- c) *le condizioni economiche del nucleo medesimo, ove conosciute.*

5. *Quando risulti che del nucleo familiare superstite facciano parte orfani minorenni, il rapporto di cui al punto 4 è pure inviato all'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (E.N.A.O.L.I.) con sede a Roma, Via Nerva, n. 1, allo scopo di permettere ad esso di poter eventualmente intervenire.*

C - INTRODUZIONE DI SALME

6. *L'introduzione di salme in Italia deve formare oggetto di tempestiva segnalazione al Ministero nel caso in cui:*

- a) *si tratti di salme di persone per le quali possano sorgere dimostrazioni o movimenti dell'opinione pubblica; in tale eventualità la comunicazione deve essere contemporaneamente inviata anche al Ministero dell'Interno;*
- b) *l'introduzione comporti adempimenti di cerimoniale;*
- c) *l'introduzione richieda un particolare intervento da parte del Ministero.*

7. *In tutti gli altri casi gli Uffici all'estero si astengono dall'informare il Ministero. Provvedono invece a dare comunicazione ai familiari dell'estinto della data di arrivo della salma in Italia.*

Provvedono altresì ad effettuare tutte quelle altre segnalazioni ed adempimenti previsti dalle norme in vigore che si riportano in allegato.

Il Direttore Generale dell'Emigrazione
e degli Affari Sociali

MIGLIUOLO

INTRODUZIONE DI SALME IN ITALIA

A) STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 (1) sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Tale regolamento prescrive che per il trasporto dall'estero, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

(1) Italia, Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Egitto, Francia, Messico, Portogallo, Romania, Svizzera, Turchia, Zaire, Repubblica Federale di Germania, Cile.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice (art. 28).

Per il trasporto, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione (art. 30).

Le salme debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario (previsto dalla Convenzione di Berlino) e dai documenti previsti dalle convenzioni internazionali relative ai trasporti in generale (artt. 1 e 2 Convenzione di Berlino). Ogni altro documento è escluso.

Il passaporto mortuario è rilasciato dalle competenti Autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'Autorità consolare italiana (art. 25). Per le salme provenienti dalla Francia e dalla Svizzera tale visto non è necessario. Non occorre alcuna autorizzazione da parte del Prefetto nella cui giurisdizione dovrà essere inumata la salma da estradare.

Il testo dei passaporti mortuari — eccezione fatta per quelli rilasciati in Francia — oltre che nella lingua ufficiale dello Stato che lo rilascia, deve essere redatto anche in lingua italiana. In caso contrario l'Autorità consolare lo farà tradurre d'ufficio in lingua italiana. Detta traduzione è soggetta alla percezione prevista dalla vigente tariffa consolare.

Le Autorità consolari dopo aver accertato la validità del passaporto mortuario e avervi apposto il visto, ne daranno comunicazione telegrafica al Prefetto che ha giurisdizione sul valico di frontiera o nel porto di sbarco attraverso cui la salma dovrà essere introdotta in Italia.

Il visto consolare da apporre al passaporto è soggetto al pagamento dei diritti previsti dalla vigente tariffa consolare. È pure a carico degli interessati la spesa occorrente per il telegramma che l'Autorità consolare dovrà inviare al Prefetto.

B) STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 28;

b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere (art. 26).

L'introduzione della salma in Italia è soggetta alla preventiva autorizzazione del Prefetto della Provincia in cui dovrà essere inumata la salma da estradare. Il Prefetto dà corso a tale autorizzazione per il trasferimento di salme in Italia senza attendere la documentazione di rito, quando le Autorità consolari abbiano assicurato che sono state osservate le vigenti disposizioni, prodotti i prescritti documenti e pagate le relative tasse (1).

Il telegramma di richiesta di autorizzazione dell'introduzione della salma in Italia che l'Autorità consolare deve indirizzare al Prefetto competente, deve essere accompagnato dal modulo di risposta pagata per un importo corrispondente ad un telegramma di almeno dodici parole.

La trasmissione dei documenti al Prefetto seguirà immediatamente il rilascio del prescritto certificato consolare. Tale certificato consolare dovrà essere esibito alla frontiera o al porto di arrivo da chi accompagna la salma o da chi è incaricato di riceverla. Tale certificato può essere redatto come segue:

« Il Console in certifica che, richiesto delle pratiche per l'introduzione nel territorio della Repubblica della salma di nato il e deceduto a il, causa, sono state osservate le prescrizioni sanitarie vigenti, che sono stati depositati presso il Consolato tutti i documenti richiesti, che è stata versata la somma di 16.000 lire per tassa di bollo, che il Prefetto di con telegramma n. del ha autorizzato la introduzione nella Repubblica della salma predetta e il suo trasporto a dove sarà tumulata. Le competenti Autorità potranno quindi lasciare liberamente entrare nella Repubblica la salma di ».

C) NORME COMUNI

1. Procedura da seguire

La corrispondenza in materia di traslazione di salme dovrà essere svolta direttamente tra le Autorità consolari italiane e i Prefetti e viceversa. Al fine di snellire ulteriormente l'iter delle pratiche, si ravvisa inoltre l'opportunità che la documentazione di cui all'art. 26 venga dalle Autorità consolari trasmessa direttamente alla competente Prefettura.

2. Trasporto ceneri

Per il trasporto di ceneri valgono le stesse norme che regolano l'introduzione di salme e quindi resta valida la distinzione tra ceneri provenienti da uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino e ceneri provenienti da altri Paesi. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposite urne cinerarie, portando all'esterno il nome e cognome del defunto. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. (art.35).

(1) I documenti prescritti sono: atto di morte, certificato medico, certificato dell'autorità sanitaria, tutti accompagnati dalla relativa traduzione. La tassa di bollo di Lire 2000 è prevista per i tre documenti e le relative traduzioni, nonché per la copia del decreto del Prefetto e per la dichiarazione consolare. L'Autorità consolare deve quindi trasmettere alla Prefettura competente un assegno di importo corrispondente alla somma necessaria per la regolarizzazione fiscale della suddetta documentazione. Le Prefetture provvederanno in merito in modo straordinario, mediante acquisto di marche.

3. *Salme in transito attraverso il territorio della Repubblica*

Le formalità e le tasse sono quelle stesse richieste per l'introduzione di salme nella Repubblica. L'autorizzazione al transito deve essere richiesta o concessa dal Prefetto che ha giurisdizione sul valico di frontiera o nel porto di sbarco attraverso cui le salme devono essere introdotte nella Repubblica; deve inoltre essere indicato possibilmente l'itinerario che la salma seguirà fino al confine di uscita.

4. *Introduzione di salme di persone morte di malattia contagiosa o durante una epidemia*

Quando la morte fu conseguenza delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità (1) e nel luogo di decesso tali malattie dominavano in forma epidemica, è necessario depositare in Consolato, oltre ai documenti prescritti, un certificato da cui risulti che il cadavere da trasportare venne chiuso, subito dopo il periodo di osservazione (24 o 48 ore dopo la morte), in duplice cassa di cui una metallica saldata a fuoco, secondo le modalità prescritte dal Regolamento di Polizia Mortuaria (artt. 16, 23, 28, 30).

Qualora tali prescrizioni non siano state osservate, la traslazione del cadavere non può essere effettuata che dopo due anni dalla morte (art. 23).

La traslazione delle salme fra i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, quando la morte fu conseguenza di peste, colera, vaiolo o tifo esantematico, non può in alcun caso essere autorizzata prima di un anno dal decesso (art. 4 della Convenzione).

D) ALTRE NORME

1. *Introduzione di salme dopo tre anni dalla morte*

Se la domanda di traslazione è fatta dopo un triennio dal decesso occorre depositare i seguenti documenti:

- atto di morte;
- certificato medico dal quale risulti che l'ultima malattia del defunto non aveva carattere contagioso;
- dichiarazione consolare.

(1) a) peste, colera, febbre gialla, lebbra, tifo petecchiale e forme dermatofosimili, vaiolo e vaiuoloide, alastrim, varicella, morbillo, scarlattina, parotite epidemica, febbre tifoide e infezioni da paratifi, enterite coleriforme (cholera nostras), dissenteria bacillare, dissenteria amebica e amebiasi, brucellosi (febbre ondulante), reumatismo poliarticolare acuto, infezione puerperale, difterite, pertosse, meningite cerebro-spinale, influenza, poliomielite anteriore acuta, encefalite letargica, psittacosi, tularemia, liehmaniosi, febbre ricorrente, spirochetosi ittero infettiva, malaria, pustola maligna, morva nell'uomo, rabbia nell'uomo e morsicature nell'uomo da animali rabidi o sospetti di esserlo, anchilostomiasi, trichinosi, oftalmoblenorrea dei neonati, sifilide da baliatico;

b) tubercolosi polmonare, tubercolosi cutanea ulcerosa, tubercolosi ossea o glandolare con seni fistolosi;

c) malattie veneree, tracoma e qualsiasi forma di congiuntivite contagiosa;

d) vulvovaginiti;

e) linfogranulomatosi inguinali, forme ulcerative dei genitali femminili;

f) tigna, scabbia.

2. Introduzione di salme che devono essere cremate nella Repubblica

Oltre ai documenti prescritti, gli interessati devono produrre:

- un estratto legale di disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;

- certificato del medico che, nel dichiarare la natura della malattia che determinò il decesso, escluda il sospetto di causa criminosa, od in mancanza di esso ed in caso di morte improvvisa o sospetta, il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria competente (art. 80).

E) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INTRODUZIONE DI SALME NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA (Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino)

Nel telegramma di richiesta di autorizzazione vanno sempre indicati la causa del decesso, la provincia di frontiera attraverso cui la salma dovrà transitare, nonchè, ove possibile, la data dell'arrivo.

Si riporta qui di seguito un modello di richiesta di autorizzazione:

Prefettura di

Pregasi rilasciare nulla osta introduzione in Italia salma

..... nato a deceduto il a
causa

Predetta salma dovrà essere tumulata Comune di et giungerà attraverso valico frontiera

Assicurarsi osservanza norme D.P.R. 21/10/1975, n. 803.

F) D.P.R. 21 OTTOBRE 1975, N. 803

Si riporta qui di seguito il testo degli articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria citati nella presente Circolare:

Articolo 16

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 23

Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'articolo 28, seguendo le prescrizioni degli articoli 16 e 30.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 25, 26 e 27 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Articolo 25

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Articolo 26

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'articolo 28;

b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli Affari Esteri e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Articolo 28

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed esterne su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldata con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm, il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 km, salvo il caso previsto dall'articolo 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 30

Per il trasporto di cui all'articolo 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri casi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Articolo 35

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26, 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Articolo 80

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza;

2) certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.